



COMUNE DI CASTAGNARO
PROVINCIA DI VERONA
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2014

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE

Art. 1

Oggetto e norme di riferimento

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina che l'Amministrazione Comunale di Castagnaro intende attuare nel territorio urbano del Comune di Castagnaro.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al provvedimento garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e al procedimento 29 novembre 2000 sempre del Garante della Privacy riguardante il decalogo delle regole sulla videosorveglianza.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per banca dati il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per trattamento tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per titolare del trattamento dei dati l'Ente Comune di Castagnaro nelle sue articolazioni interne, cui competono in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per responsabile del trattamento dei dati la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per incaricati le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per interessato la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per comunicazione il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per diffusione il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- j) per dato anonimo il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per blocco la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 **Finalità**

- 1) Il presente regolamento è adottato per garantire che il trattamento dei dati personali (raccolta registrazione e conservazione ecc.), effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito direttamente dal Comune di Castagnaro, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 2) Il sistema di videosorveglianza comunale scelto dall'Amministrazione Comunale concerne solo le riprese video dei dati personali.
- 3) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza:
- 4) L'impianto di videosorveglianza urbana è finalizzato:
 - a) protezione e incolumità degli individui ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione o repressione dei reati svolte da persone fisiche o pubbliche alla repressione e miglioramento dei servizi pubblici volti anche ad accrescere le sicurezze degli utenti;
 - b) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di sicurezza urbana;
 - c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento anche a tutela del patrimonio privato e dell'ordine pubblico;
 - d) al controllo di determinate aree del territorio comunale;
 - e) tutelano coloro che più necessitano di attenzione, donne, bambini, giovani e anziani, anche alla luce del fenomeno dell'immigrazione e monitoraggio dei flussi di traffico e del femminicidio.
- 5) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, inoltre gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche.

- 6) L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte del responsabile del trattamento dei dati, deve sempre a richiesta essere messo a disposizione di Carabinieri, della Polizia di Stato e con le altre Forze dell'Ordine.

Art. 4 **Caratteristiche della videosorveglianza**

Alla data dell'adozione del presente Regolamento ha individuato delle aree sensibili alle finalità della videosorveglianza come di seguito specificate:

- a) – cimitero di Castagnaro;
- b) – cimitero frazione di Menà;
- c) – impianti sportivi di Castagnaro;
- d) – impianti sportivi frazione di Menà;
- e) – stazione ferroviaria di Castagnaro;
- f) – isola ecologica frazione di Menà;
- g) – parco comunale e poste di Castagnaro;
- h) – piazza frazione di Menà;
- i) – centro urbano di Castagnaro.

Le caratteristiche della videosorveglianza e suoi limiti deve basarsi sui seguenti principi indivisibili:

- 1) licenza, ovvero il sistema di videosorveglianza deve essere lecito, ovvero deve essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente di cui agli artt. 18 e 22 del codice sul trattamento dei dati personali.
- 2) la proporzionalità nelle scelte degli strumenti di ripresa e dislocazione nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare un trattamento pertinente e non eccedente rispetto alle finalità conseguite ai sensi dell'art. 11 comma 1° lett. d) del D.Lgs. 193/2006.

Art. 5 **Titolare**

Il comune di Castagnaro è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui il presente regolamento e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 25/03/2014 avente oggetto. " RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 10/01/2014 AVENTE AD OGGETTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTAGNARO ADOTTATO AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO GARANTE PROVACY 08/04/2014 ". A tal fine il Comune di Castagnaro è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6

Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

- 1) Il responsabile tecnico della gestione dell'impianto di videosorveglianza è la ditta fornitrice dell'impianto composto dalle videocamere e da collegamento con una centrale presso dove è installato il computer di rilevamento dati. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.
- 2) Il responsabile del servizio tecnico competente, o il diverso soggetto individuato dal Sindaco, in qualità di responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
 - a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
 - b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 7

Responsabili del trattamento dei dati personali

- 1) Il soggetto individuato dal sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sarà nominato tramite decreto sindacale, nel quale saranno analiticamente specificati i compiti affidati al medesimo.
- 2) Il responsabile effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

Art.8

Obblighi per il titolare del trattamento – Notificazione

- 1) Il comune di Castagnaro nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art. 9

Responsabile

- 1) Il Sindaco individua con apposito decreto il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e).
 - a) adotta le misure e dispone degli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
 - b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione dell'immagini;
 - c) collabora con il Segretario Comunale per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
 - d) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.
- 2) Il Sindaco nomina inoltre gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
- 3) Gli incaricati sono nominati tra dipendenti comunali e/o tra gli amministratori locali che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 4) Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali. Nell'ambito degli incaricati, sono designati con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 10

Persone autorizzate ad accedere alla sala di Controllo e ai sistemi e parole chiavi

- 1) L'accesso alla sala di controllo dove è installato l'impianto di videosorveglianza è consentito solamente al responsabile del trattamento dei dati dal titolare del trattamento dei dati delle persone, oltre al Sindaco o suo delegato, al Segretario Comunale, dell'incaricato del trattamento oltre come indicato, in caso di richiesta dagli organi di Polizia di Stato Guardia di Finanza e Carabinieri.

- 2) Il responsabile del trattamento dei dati personali e/o il suo sostituto saranno dotati di proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza. Il sistema dovrà essere dotato di un sistema di autotutela e/o di meccanismi che solo il responsabile del trattamento o suo sostituto possono sapere.

Art. 11

Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1) L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato al punto 7.
- 2) Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
- 3) Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso che saranno conservati per la durata di anni due.

Art. 12

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4 comma 3 lett. d, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
- 3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. L'impianto configurato obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o trasmettere alle forze dell'Ordine, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Polizia Locale e Guardia di Finanza. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 13
Conservazione dei dati personali

- 1) I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
- 2) La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 3) Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 14
Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee preventive misure di sicurezza riducendo al minimo i rischi di distruzione di perdita anche accidentale di accesso non autorizzato di trattamento consentito e non conforme alle finalità della raccolta di cui in relazione alla sua emissione alla trasmissione delle immagini ai sensi dell'art. 31 e seguenti del codice. Devono rispettare i seguenti principi di prevenzione.

- 1) Attribuire delle credenziali di autenticazione che permettano a seconda dei compiti attribuiti al responsabile del trattamento unicamente le operazioni di propria competenza.
- 2) Della possibilità di visionare non solo a sincronia con le riprese ma anche un tempo differito immagine registrata e di effettuare delle medesime operazioni di cancellazioni.
- 3) Prevedere che i responsabili del trattamento dei dati siano sempre presenti nel caso di interventi di manutenzione.

Art. 15
Responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Il responsabile del trattamento dei dati della videosorveglianza viene nominato con decreto del Sindaco, dove dovranno essere elencate i dati in modo puntuale le funzioni del medesimo, i diritti e doveri e le relative responsabilità. Deve essere individuato un soggetto che ha, capacità ed affidabilità che fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il titolare inoltre nomina anche altri incaricati dei trattamenti dei dati.

Art. 16
Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 17

Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) Il comune di Castagnaro in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e al punto 31 "Informativa" del provvedimento del Garante sulla videosorveglianza dell' 8 aprile 2010, si obbliga, ad informare gli interessati che stanno accedendo ad una zona videosorvegliata ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es: concerti, manifestazioni sportive).
A tal fine il comune di Castagnaro utilizza il fac-simile dell'allegato n° 1 al provvedimento del Garante della Privacy dell' 8 aprile 2010. Qualora l'amministrazione intenda individuare più telecamere vista la vastità delle aree oggetto di rilevamento e alla modalità delle riprese potranno essere installate più cartelli di informativa ex art. 13 del Codice sul trattamento dei dati personali. Il controllo informativo deve essere collocato prima del raggio d'azione delle telecamere, avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. Quando la telecamera sia posizionata per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza, prevenzione ed accertamento o repressione dei reati, possono essere installate ugualmente postazioni e l'informativa può non essere resa, quando, i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento, repressione dei reati.
- 2) Il Comune di Castagnaro nella persona del titolare, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15 con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 18

Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
- 2) La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 3) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - 5) per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 lett. c, n. 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - 6) i diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione;
 - 7) nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia;
 - 8) le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni;
 - 9) nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 19

Caratteristiche tecniche della videosorveglianza

La tipologia e/o caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza consiste nel recarsi presso la telecamera in oggetto di controllo con il P/C portatile, e tramite una chiavetta USB, estrapolare e/o scaricare il contenuto registrato della telecamera per poi poterlo controllare nell'apposita sala di controllo.

Art. 20
Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10 comma 3.
- 2) L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 21
Cassazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 22
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1) La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni:

Art. 23
Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

- 1) Se l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile, che prevede che chiunque cagioni un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento del danno.

Art. 24
Codice di deontologia per la videosorveglianza

Il Garante della Privacy ha avviato le procedure per l'adozione di un Codice Deontologico e di buona condotta prevista dall'art. 133 del Codice sul trattamento dei dati personali del settore che fissi regole precise e garanzie riguardo alla raccolta, uso e alla conservazione delle immagini, rilevata attraverso la videosorveglianza. In questo Codice saranno inseriti oltre i due provvedimenti generali le decisioni più significative del Garante della Privacy.

Art. 25
Comunicazione e diffusione dei dati

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Castagnaro a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di

- 2) legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
- 3) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 26

Tutela Amministrativa e Giurisdizionale

- 1) Per tutto quanto attiene alla tutela dei diritti dei cittadini per violazione del trattamento dei dati personali in materia di Videosorveglianza ai sensi della parte III° titolo 1° tutela amministrativa, giurisdizionale, sezione III°, si rinvia agli articoli da 45 a 151 per la tutela alternativa (ricorso al Garante della Privacy) e al capo II° per la tutela Giurisdizionale ex art. 152 per il ricorso Giurisdizionale all'autorità giudiziale ordinaria.

Art. 27

Disposizioni Finali

- 1) Il presente regolamento è da considerare di estrema importanza al fine di dare attuazione completa alla Deliberazione di Giunta n° 34 del 25 marzo 2014 esecutiva ai sensi di legge avente come oggetto: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 10/01/2014 AVENTE AD OGGETTO “ SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTAGNARO ADOTTAO AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY 08/04/2014”, con la quale l'amministrazione comunale ha deciso di intraprendere per le finalità (vandalismo, furti, violenza fisica ed aggressioni e qualsiasi atto che metta in pericolo l'incolumità delle persone e/o cose), un programma di videosorveglianza tramite l'installazione di postazioni di telecamere.
- 2) Qualora dovessero sorgere nuove necessità la Giunta Comunale potrà provvedere ad installare nuove postazioni di videosorveglianza con apposita deliberazione che potrà modificare il programma generale della videosorveglianza.
- 3) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personale. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
- 4) Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.
- 5) Per quanto non espressamente previsto del presente regolamento, si rinvia ai provvedimenti già emanati e futuri del Garante Privacy in materia di videosorveglianza.

Art. 28
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on – line.

Il regolamento sarà anche pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".